

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Sull'ordine dei lavori	138
5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.	
5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero	138
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	149
5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina	139
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	151

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi</i>)	142
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI)	143
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo	143

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

— Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che, per venire incontro ad esigenze del collega De Carlo, l'interrogazione 5-01101 di cui è primo firmatario sia tratta per prima.

La Commissione concorda.

5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi.

Luca DE CARLO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca DE CARLO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta.

5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.

5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione 5-01099 Critelli di cui è co-firmataria, evidenzia la situazione di grande crisi nella quale versa il comparto

bieticolo saccarifero italiano, a seguito della liberalizzazione del comparto che ha determinato la drastica riduzione dei prezzi dello zucchero in Italia e la crisi di molte aziende.

Raffaele NEVI (FI) illustra la sua interrogazione 5-01103.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CRITELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta che denota comunque che la situazione nella quale versa il settore bieticolo saccarifero italiano è all'attenzione del Governo. Dopo aver sottolineato che l'ultima azienda italiana nel settore è la Coprob (cooperativa produttori bieticoli), che ha due stabilimenti nel bolognese ed uno nel padovano, sottolinea l'importanza di adottare misure concrete a sostegno del comparto ed invita i commissari ed il Governo – al fine di toccare con mano l'importanza della filiera e di confrontarsi con gli operatori – a svolgere un sopralluogo presso lo stabilimento di Coprob di Minerbio, la cui eventuale chiusura avrebbe conseguenze negative per l'intera città metropolitana.

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta, dalla quale emerge l'interessamento del Governo per il settore anche mediante l'istituzione di Tavoli e di interventi in sede Europea al fine di promuovere l'indicazione in etichetta della provenienza nazionale dello zucchero. Ritiene tuttavia indispensabile che a tale attività segua l'adozione di misure concrete tenuto che, a fronte del controllo della produzione dello zucchero pari al 75 per cento del totale da parte di multinazionali, la crisi del comparto italiano non può più essere considerata un fatto meramente congiunturale ma è divenuto certamente strutturale.

5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura.

Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la stessa fa seguito ad una da lui presentata e trattata nella seduta del 2 ottobre scorso, ed è volta ad acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori ai fini della regolamentazione della lombricoltura.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico FORNARO (LeU), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta, in quanto la stessa va in senso completamente diverso rispetto a quella ricevuta lo scorso 2 ottobre. Allora, il Governo disse infatti che avrebbe istituito, ai fini della regolamentazione della lombricoltura, un tavolo tecnico al quale avrebbero partecipato gli allevatori stessi. Oggi invece, il Governo ha riferito in merito all'attività di un Tavolo partecipato con le regioni in materia di fertilizzanti, posto che la produzione che consegue alla lombricoltura non rientra tra i prodotti agricoli ma tra i fertilizzanti. Si tratta a suo avviso di un enorme passo indietro ed evidenzia la contraddittorietà della risposta odierna con quella ricevuta lo scorso ottobre.

5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto.

Luciano CADEDDU (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano CADEDDU (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per la

risposta ricevuta e, cogliendo con favore l'interesse del Governo, auspica che si intervenga celermente a sostegno di una filiera così importante.

5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Flavio GASTALDI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come, in sede applicativa, l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, abbia dato adito a grandi incertezze normative in quanto la stessa è interpretata dagli operatori del diritto nel senso che essa debba essere applicata solo a coloro che hanno acquistato i terreni in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a coloro che li abbiano acquistati in data antecedente al 30 giugno 1996.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Flavio GASTALDI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, sottolineando l'importanza di adottare una norma di interpretazione autentica che dipani i dubbi interpretativi in essere, a tutela della posizione dei soggetti che hanno acquistato terreni con l'intervento della Cassa della proprietà contadina.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.**Atto n. 60.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame dà attuazione alla legge n. 127 del 2017, in materia di agrumeti caratteristici.

Al riguardo, sottolinea che con il provvedimento in esame si dà attuazione a un lungo percorso normativo che ha visto il Parlamento impegnato per la tutela di questa particolare tipologia di agrumeti già a partire dalla XIII legislatura. Solo nella scorsa Legislatura l'intervento normativo è riuscito a tradursi in legge con il consenso unanime delle forze politiche presenti in Parlamento.

Ricorda, in sintesi, che la legge n. 127 del 2017 ha previsto specifici contributi per gli interventi di recupero e di ripristino degli agrumeti caratteristici, da destinare prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. A tal fine è stato istituito uno specifico Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017.

La legge rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteri-

stici, la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi al contributo, nonché la determinazione della misura dei contributi erogabili. Su tale decreto è stato previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento in esame attua, quindi, quanto richiesto dalla legge, portando a un primo compimento l'*iter* previsto. La Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa sul testo sottoposto dal Governo.

Dovrà, poi, essere emanato un ulteriore decreto, da adottare previa intesa con le regioni interessate, con il quale sarà ripartito il Fondo tra le regioni nei cui territori sono individuati gli agrumeti.

Le regioni, sempre secondo quanto previsto dalla legge, saranno chiamate a definire l'ammontare delle risorse da destinare, rispettivamente, agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e a provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base di un'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicabilità dell'intervento – individuazione dei territori, definizione dei criteri e individuazione delle tipologie di interventi – prevedendo che, in caso di interventi riguardanti agrumeti insistenti su aree tutelate a livello paesaggistico e culturale, gli stessi dovranno essere eseguiti nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 2 reca le definizioni. Il comma 1 ripete quanto già scritto nella legge in merito all'individuazione degli agrumeti caratteristici: sono tali quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale. Tali caratterizzazioni possono essere esclusive o combinate tra loro e devono essere dimostrate da specifica documentazione. Il comma 2 elenca, quindi, i principali *cultivar* tradizionali italiani che fanno sì che si possa parlare di pregio varietale: sono elencati

singolarmente e in riferimento a ciascuna tipologia di frutto (l'arancio, il limone, il mandarino, il lime, il chinotto, il cedro e i limoni cedrati e il bergamotto). Il comma 3 definisce, invece, quando un agrumeto possa vantare un pregio paesaggistico. Devono essere presenti elementi distintivi e qualificanti, di cui si fornisce una esemplificazione, del paesaggio rurale, anche in combinazione tra loro. Il comma 4 specifica, infine, che per pregio storico si intendono quegli agrumeti presenti in un determinato territorio da lungo tempo, la cui coltivazione è legata all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali o caratterizzate da un ridotto impiego di energie in termini di meccanizzazione, nonché da legami molto stretti con i sistemi sociali ed economici locali. L'epoca di impianto deve risalire a prima del 1960; la densità deve risultare coerente con gli ordinamenti culturali tradizionali del territorio. Sono, altresì, definiti elementi di pregio storico, le chiusure, gli antichi locali di stoccaggio e di prima lavorazione, i manufatti di raccolta e di distribuzione dell'acqua, le case padronali e la minuta architettura rurale, purché risalente a prima del 1960. Infine, ai sensi del comma 5, si caratterizzano per pregio ambientale quegli agrumeti che utilizzano tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio (terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, fangiventi vivi nonché tutti quegli elementi che favoriscono la biodiversità).

L'articolo 3 individua i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, divisi per regione interessata (il testo fa riferimento al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, alle Marche, alla Puglia, alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna). Viene, poi, precisato che l'individuazione sarà poi aggiornata ogni due anni dal Dicastero agricolo, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministero dell'ambiente (indicati nel testo del provvedimento con le sigle e non per esteso).

L'articolo 4 definisce i criteri e le tipologie di intervento di recupero. Il prov-

vedimento in esame prevede che gli interventi di recupero devono riguardare agrumeti ai quali siano mancate le ordinarie cure colturali per almeno 5 anni. Viene, quindi, richiamato il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 127 del 2017, secondo il quale gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche capaci di preservare le identità locali, con priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura biologica integrata e biologica. Quanto alla ricostituzione varietale che deve essere attuata, si fa riferimento ai *cultivar* legati al territorio, specificando che eventuali altre specie potranno essere ammesse solo previo parere motivato della regione interessata. Si precisa, inoltre, che il materiale impiegato per la ricostituzione varietale, quale materiale di propagazione, dovrà essere certificato secondo la normativa fitosanitaria vigente. Gli interventi devono mirare ad un « recupero globale ». I proprietari o conduttori sono tenuti a favorire la permanenza di sistemi ad alto valore naturalistico (corridoi ecologici, siepi, alberi isolati o a gruppi, fasce tampone vegetali lungo i corsi d'acqua).

Gli interventi di recupero che possono essere ammessi al finanziamento sono: le opere di ristrutturazione produttiva dell'agrumeto tradizionale, anche con interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione della *tristeza* o di altre fitopatie, compreso il recupero delle opere a corredo; il miglioramento della fertilità del suolo, anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto. I proprietari o conduttori devono assicurare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per almeno 5 anni.

L'articolo 5 definisce i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Gli interventi devono essere finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale. Gli agrumeti devono essere in uno stato di abbandono da oltre 5 anni. Gli interventi di ripristino devono

far sì che gli agrumeti riacquistino i pregi paesaggistici, storici ed ambientali come definiti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2. Rileva, al riguardo, che non viene effettuato il richiamo al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento che fa riferimento al pregio varietale. Gli interventi di ripristino che possono essere ammessi al finanziamento sono: le opere di ricostituzione produttiva dell'agrumeto tradizionale, compresa l'estirpazione, il rimpianto e il recupero delle opere a corredo; il miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati e attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.

L'articolo 6 determina i contributi erogabili. Il comma 1 prevede che la soglia massima erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è quella prevista per gli aiuti *de minimis* di cui al reg. (UE) n. 1408/2013. Il Regolamento richiamato prevede, all'articolo 3 che l'importo complessivo degli aiuti « *de minimis* » concessi da uno Stato membro a un'impresa agricola unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il comma 2 prevede che le regioni potranno superare tale importo purché non superino il limite di 50.000 per ciascun intervento. In tal caso la regione dovrà notificare all'Unione europea l'aiuto di Stato previsto. Le regioni, secondo il comma 3, dovranno scegliere se utilizzare il regime di aiuti *de minimis* o il regime degli aiuti di Stato. Il comma 4 precisa che non sono ammessi al finanziamento gli interventi che hanno già usufruito dei programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

L'articolo 7, recante disposizioni finali, prevede che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi)

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il deputato Cassese aveva illustrato la risoluzione a sua prima firma. Avverte altresì che sono state presentate le risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, che, vertendo sul medesimo argomento, propone siano trattate congiuntamente alla risoluzione Cassese.

Luca DE CARLO (FdI) illustra la risoluzione 7-00082 Caretta della quale è cofirmatario, evidenziando come con essa si richieda che siano adottate iniziative normative, eventualmente apportando una modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2009, volte a estendere l'esenzione dagli obblighi di marchiatura anche in favore dei produttori aventi fino a cento galline ovaiole. Ciò in quanto si tratta di soggetti che producono una ridotta quantità di uova e operano, nella maggior parte dei casi, in maniera tradizionale, puntando sulla qualità del prodotto.

Flavio GASTALDI (Lega) illustra succintamente la risoluzione a sua prima firma evidenziando come la stessa solleciti il Governo a prendere iniziative volte a favorire la tracciabilità delle uova. In particolare, si richiede che sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova, che si assumano iniziative in sede europea per modificare la normativa vigente nel senso di rendere obbligatoria la stampigliatura delle uova esclusivamente nel luogo di produzione delle stesse ed al fine di rafforzare i controlli sui prodotti, anche importati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, premetto che nei Paesi dell'Unione europea, il controllo ufficiale sulla commercializzazione e sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare, ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione del consumatore.

Rilevo, che la tematica dei prodotti fitosanitari, nel nostro Paese, è di competenza del Ministero della salute che coordina e definisce i programmi di controllo ufficiali sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali di controllo in materia di commercializzazione, impiego e residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

Nello specifico, a livello territoriale, l'attività di controllo ufficiale è garantita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con gli Assessorati alla Sanità e le A.S.L..

Inoltre, segnalo che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), esercita azioni di controllo su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico.

Relativamente ai controlli ufficiali sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, opera anche il nostro Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). In tal senso è determinante il lavoro da esso svolto nel contrasto al fenomeno della contraffazione del *Made in*

Italy, lesivo dei diritti dei consumatori e degli interessi economici dell'intera filiera agroalimentare.

In particolare, l'ispettorato effettua sistematicamente verifiche finalizzate alla corretta commercializzazione dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura (fertilizzanti, sementi e fitofarmaci), attraverso controlli ispettivi, l'esame dei dispositivi di etichettatura e dei relativi sistemi di tracciabilità, nonché mediante il prelievo di campioni che vengono sottoposti alle analisi chimico-fisiche per la verifica della rispondenza merceologica dei prodotti agli *standards* di legge.

L'attività di controllo svolta nel 2017 e nei primi undici mesi dell'anno in corso, condotta dall'Ufficio territoriale ICQRF Toscana-Umbria, ha portato ai seguenti risultati: 2389 controlli, 127 notizie di reato, 403 sanzioni amministrative, 172 sequestri per un valore complessivo di oltre un milione e settecentomila euro.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si fa presente che il decreto legislativo n. 69 del 17 aprile 2014, prevede severe sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Infine, relativamente alle sementi, la normativa europea attualmente in vigore disciplina anche l'importazione di sementi provenienti da Paesi Terzi per la successiva commercializzazione nel territorio europeo e, di conseguenza, nazionale.

In particolare, la materia è disciplinata dagli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971 che, in

sintesi, stabiliscono che le sementi possono essere importate e commercializzate solo se appartenenti a varietà iscritte al Catalogo Comune in imballaggi opportunamente chiusi ed etichettati, certificate secondo la stessa normativa e che, inoltre, le ditte importatrici devono tenere un registro di carico e scarico dei prodotti sementieri importati, da mettere a disposizione degli ispettori. Il controllo del rispetto dei requisiti e la comminazione delle sanzioni è competenza dell'ICQRF, mentre gli opportuni controlli all'importazione sono svolti dai Servizi fitosanitari

regionali cui spetta il rilascio del nulla osta all'importazione dei prodotti sementieri.

Assicuro che anche per il 2019 l'Ispettorato manterrà un elevato livello di attenzione sul rispetto delle disposizioni in parola a tutela delle produzioni nazionali, dei consumatori e del *Made in Italy* in ambito europeo ed internazionale, attraverso il potenziamento della prevenzione e del contrasto alle frodi e ai fenomeni dell'*Italian sounding* che sottraggono quote di mercato alle nostre produzioni agroalimentari di qualità.

ALLEGATO 2

5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.

5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, considerata l'analogia delle questioni rappresentate, rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Critelli e Nevi.

Mi preme anzitutto rilevare che il Ministero presta particolare attenzione alla crisi che sta interessando il comparto saccarifero, L'attività bieticolo-saccarifera italiana, infatti, rappresenta un valore complessivo da tutelare per il sistema Paese, per l'importanza agricola, industriale e di approvvigionamento dell'agroalimentare italiano.

In tale direzione, in occasione del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dello scorso 19 novembre e, successivamente, durante l'incontro avvenuto il 3 dicembre con il Commissario europeo all'agricoltura Hogan, il Ministro Centinaio ha rappresentato la nostra preoccupazione per la tenuta del settore saccarifero nazionale (a causa delle basse quotazioni del mercato dello zucchero che stanno penalizzando l'intera filiera), ed ha ribadito l'esigenza di affrontare in modo approfondito le problematiche connesse.

Abbiamo così ottenuto dalla Commissione europea la costituzione di un « Gruppo ad alto livello », la cui prima riunione è stata già calendarizzata per il 29 gennaio prossimo, incaricato di discutere delle questioni che stanno affannando il comparto, di monitorare il mercato e di formulare proposte per la salvaguardia del settore, in particolare per le aree più vulnerabili.

Nel frattempo, il Ministero sta lavorando per garantire un sostegno concreto

al settore attraverso soluzioni finalizzate a rafforzare e migliorare l'intera filiera.

In tal senso, nell'ambito delle misure di sostegno ai redditi al settore bieticolo-saccarifero, considerate le difficoltà strutturali del comparto e la sua importanza strategica, il Ministero ha già attivato a livello nazionale il sostegno accoppiato previsto dall'articolo 52 del Regolamento UE n. 1307 del 2013 nell'ambito dei pagamenti diretti. Peraltro, per fronteggiare l'attuale crisi delle quotazioni, è stato aumentato lo stanziamento di tale sostegno portando il *plafond* complessivo a 22,3 milioni.

Per incrementare la competitività del settore, il Ministero intende costituire un Tavolo tecnico nazionale per definire gli interventi necessari allo scopo, anche attraverso la realizzazione di accordi di *partnership* tra attori attivi nella produzione e distribuzione alimentare, interessati ad instaurare una relazione fondata su logiche di valorizzazione dell'italianità dei prodotti.

Per promuovere e valorizzare l'intero settore occorre tra l'altro, enfatizzarne i punti di forza che ci contraddistinguono nel mondo. In tale direzione, come indicato nel Programma di Governo, riteniamo prioritario adottare un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una migliore tutela dei consumatori. In particolare, per quanto riguarda l'indicazione d'origine della materia prima in etichetta, come nel caso dello zucchero (la cui attuale indicazione, secondo la normativa europea, è « provenienza UE »), intendiamo attivarci affinché ci sia consentito di indicare in etichetta la provenienza italiana.

Mi preme inoltre rilevare che la delegazione italiana ha sempre rappresentato alla Commissione europea la necessità di predisporre, dopo la fine delle quote, un puntuale e più attento monitoraggio del mercato dello zucchero, nonché di valutare l'attivazione di possibili strumenti di sostegno per quei Paesi, come l'Italia, dove il settore saccarifero è maggiormente esposto a seguito della liberalizzazione.

Evidenzio al riguardo che la Commissione, su sollecitazione del nostro Paese,

ha modificato la rilevazione mensile delle quotazioni dello zucchero, rendendola così più rappresentativa a livello di macro-regioni.

Ciò posto, assicuro gli interroganti il continuo impegno del Governo nell'affrontare e proporre tutte le soluzioni possibili per risolvere tempestivamente le questioni aperte, nell'obiettivo di salvaguardare un settore strategico dell'agro-industria italiana e i lavoratori del settore agricolo e industriale interessati.

ALLEGATO 3

5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, questo Ministero conosce le difficoltà esistenti nell'inquadramento giuridico dell'allevamento dei lombrichi, anche perché la produzione che ne consegue non rientra tra i prodotti agricoli, ma tra i fertilizzanti.

La questione è peraltro aggravata dal fatto che ai fini del calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA), ogni regione adotta una propria tabella per calcolare il numero di ore e di giornate necessarie per riconoscere un Imprenditore Agricolo Professionale o un coltivatore diretto.

Quanto alla questione dei fertilizzanti, l'immissione in commercio di questi ultimi (in particolare i concimi nazionali, gli ammendanti, i correttivi, i substrati e i prodotti ad azione specifica) è disciplinata dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che li descrive e li classifica nei relativi allegati.

Esso istituisce presso questo Ministero il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e il Registro dei fertilizzanti. Pertanto, il Fabbricante di fertilizzanti, prima di immettere sul mercato prodotti da commercializzare, come l'Ammendante « Vermicompost da letame », deve iscriversi al

Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e successivamente iscrivere il prodotto nell'apposito registro.

Dal 2015, i suddetti Registri sono stati digitalizzati, sono disponibili sul portale del Ministero e consentono all'utente di inserire le domande di iscrizione « *on line* ».

Considerando la complessità della problematica e il potenziale interesse nei confronti della materia, la sede più appropriata per approfondire le diverse questioni tecniche ed economiche connesse alla quantificazione delle ULA e all'armonizzazione dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO), è il tavolo di lavoro attivato in accordo con le regioni – che si avvale del supporto tecnico scientifico del CREA-PB che gestisce la Rete europea di contabilità agricola (RICA) – che opera a supporto dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale, nel cui contesto potrebbero essere attivate misure di supporto ad attività imprenditoriali minori quali, a titolo esemplificativo, la lombricoltura e l'elicicoltura.

La prossima riunione del tavolo è programmata per i primi mesi del 2019.

ALLEGATO 4

5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, la filiera agroalimentare italiana è leader a livello europeo per il numero di prodotti a base di carne suina con il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Ciò premesso, entrando nello specifico evidenzio che il Disciplinare del Libro genealogico italiano (LGI), all'articolo 19, descrive le finalità della selezione delle tre razze tradizionali Large White, Landrace e Duroc italiane e all'articolo 21 elenca i caratteri qualitativi e quantitativi considerati nel programma di miglioramento genetico. Detta selezione si propone di assicurare la produzione di carcasse secondo precisi *standard* per lo spessore e la qualità del lardo, l'assenza di difetti e la giusta consistenza della carne, idonee per la produzione delle suddette DOP. Si tratta di parametri oggettivi, precisamente indicati nei disciplinari dei prosciutti DOP, ai quali fa esplicito riferimento il disciplinare del Libro Genealogico Italiano (LGI) in ordine a finalità e criteri del programma di miglioramento genetico delle razze per il suino pesante.

Pertanto, le prescrizioni riportate nel Disciplinare del Libro genealogico nonché le informazioni tecniche divulgate dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini, consentono di disporre di elementi conoscitivi esaustivi ed oggettivi circa le finalità dei programmi di miglioramento genetico delle tre razze tradizionali, riferimento del Disciplinari dei prosciutti DOP.

Segnalo, in merito alle procedure per la valutazione della compatibilità degli schemi di selezione o ibridazione di altri tipi genetici che nel corso degli anni gli

Organismi di Controllo incaricati (Istituto Parma Qualità e Istituto Nord Est Qualità), hanno messo a punto sia criteri standardizzati per l'acquisizione delle informazioni, che devono essere fornite dagli enti selezionatori e ibridatori interessati, sia modalità oggettive per stabilire il grado di compatibilità con le finalità della selezione delle razze del LGI.

In particolare, la verifica delle compatibilità si basa sui risultati della elaborazione dei dati dichiarati dai produttori di tipi genetici destinati alla produzione delle DOP in questione circa i caratteri selezionati e la relativa importanza attribuita. I diversi caratteri considerati presentano tra di loro relazioni biologiche (correlazioni genetiche) che consentono di stimare in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni carattere e quindi di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato è compatibile con le finalità del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del LGI ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP.

Pertanto, le procedure per la valutazione dei nuovi tipi genetici appaiono trasparenti ed oggettive.

Rilevo inoltre che l'idoneità e correttezza delle procedure adottate dagli Organismi di Controllo è stata oggetto di verifica da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio che ha respinto nel merito due ricorsi sulle modalità di valutazione della compatibilità dei tipi genetici, ai fini dell'ammissione alla produzione di prosciutti DOP.

Ritengo opportuno aggiungere che per le filiere delle produzioni DOP l'accertamento dell'origine genetica dei suini è una condizione ineludibile per assicurare il rispetto dei disciplinari e permettere il mantenimento della distinzione qualitativa del prodotto finale. Infatti, i disciplinari dei prodotti a base di carne suina prevedono specifici requisiti circa l'origine genetica dei suini impiegati.

Detto requisito di fatto è attestato dall'allevatore che con apposita autocertificazione, soggetta a controllo a campione, dichiara l'origine genetica del verro padre dei suini destinati alla produzione DOP.

Tale sistema di controllo certamente può essere reso più efficace. Pertanto, è auspicabile la messa a punto di misure, basate sull'analisi del DNA, che consentano un'affidabile e inoppugnabile verifica dell'origine genetica dei suini utilizzati nel circuito delle DOP lungo tutta la filiera dall'allevamento fino al prosciuttificio.

In tale direzione occorre costituire una banca del DNA di tutti i riproduttori maschi di razza pura e ibridi, in possesso di certificato genealogico che operano nell'ambito delle DOP.

Rilevo al riguardo che, l'Associazione Nazionale Allevatori Suini – ANAS, ha costituito da alcuni anni una banca del DNA dei riproduttori maschi di razza pura dove vengono conservati campioni di materiale biologico dei verri destinati alla fecondazione artificiale pubblica e vige l'obbligo dell'accertamento degli ascendenti e dal 2015 anche quelli degli altri verri di razza pura iscritti al libro genealogico.

Sulla base di questa esperienza, il Ministero sta valutando come costituire una banca del DNA più ampia, che raccolga e conservi i campioni biologici di tutti i verri di razza pura ed ibridi utilizzati negli allevamenti aderenti alle DOP.

ALLEGATO 5

5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dimezza i tempi di conduzione e indivisibilità dei terreni acquistati con l'intervento dell'allora Cassa della proprietà contadina, oggi ISMEA, rispettivamente da 10 anni a 5 e da 30 anni a 15 anni.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo in

tal modo salvo il nuovo limite introdotto dei 5 anni del patto di riservato dominio ed estendendo l'applicabilità all'acquisto avvenuto nell'arco temporale di tempo precedente di almeno 5 anni e non ancora esaurito per effetto della vendita del bene.

L'interpretazione logica e sistematica della norma, pertanto, induce a ritenere che la stessa vada intesa nel senso che i termini previsti dall'articolo si applicano a tutti i contratti sottoscritti nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della norma e tale interpretazione non crea alcun « buco normativo ».